

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ...
RIVOLTO ALL'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI A GIOVANI UNDER 35
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI. CUP**

Tra

Il Comune di Torino, rappresentato dal Dirigente del Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita Torino, Via Palazzo di Città 1, CF e Partita IVA 00514490010, di seguito anche solo "Comune"

E

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro.....,

oppure

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro....., nel ruolo di **capofila** del Partenariato,

e, nel ruolo di **Partner**,

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro.....

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro.....

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro.....

di seguito congiuntamente denominati anche "le Parti"

Premesso che

- il Comune di Torino promuove e supporta la realizzazione di attività finalizzate alla valorizzazione del protagonismo giovanile in tutti i possibili ambiti e con tutte le possibili modalità espressive;
- il Comune di Torino, al fine di facilitare l'analisi puntuale dei bisogni del territorio, l'individuazione di risposte aderenti alle possibili soluzioni individuate e lo sviluppo e creazione di reti territoriali che concorrano alla realizzazione di tali attività, promuove il coinvolgimento di

Enti del Terzo Settore nella progettazione partecipata anche delle attività ed opportunità dedicate alle/ai giovani;

- l'opportunità di dare spazio a interventi per l'integrazione economica dei/lle giovani per il supporto alla nascita di nuove competenze e professionalità nonché per il supporto alla nascita di nuove generazioni di imprenditori è obiettivo complesso, ma ormai tra i fabbisogni prioritari delle comunità locali;
- l'ANCI ha pubblicato in data 10 dicembre 2024 apposito Avviso pubblico, prot. n. 11/AV/2024 *"Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi"*, con l'intento di intercettare gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica fissati dagli SDGs- Sustainable Development Goals (i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015) coniugando la creazione di nuove opportunità di reddito ed occupazione per la popolazione giovanile con le attuali esigenze di gestione di immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati ed eventualmente riqualificati con risorse pubbliche, rendendo i giovani protagonisti della riattivazione di patrimonio pubblico inutilizzato, attraverso iniziative sostenibili dal punto di vista economico-finanziario e con una forte connotazione di innovazione sociale;
- il Comune di Torino, giusta deliberazione della giunta comunale n. 42 del 28.01.2025, ha partecipato al predetto avviso, individuando l'immobile di proprietà comunale presso il Cortile del Maglio, in via Andreis 18, quale spazio idoneo ad accogliere le attività previste nella proposta progettuale di che trattasi;
- il Comune di Torino è risultato soggetto ammesso al finanziamento, così come comunicato con nota prot. xx del xx.xx.2025, per un importo di € xxx.000,00;

Atteso che

- Il Comune di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .../.../2025 Determinazione Dirigenziale n., in esecuzione della deliberazione n. del, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto gestore per la realizzazione di un progetto rivolto all'assegnazione di immobili pubblici a giovani under 35 finalizzati a progetti innovativi;
- Il Comune di Torino, attraverso il predetto progetto, ha interesse a sviluppare le potenzialità dello spazio comunale presso il Cortile del Maglio detto "HUB della Creatività", punto di aggregazione giovanile ed incubatore di risorse ed opportunità dedicate ai/alle giovani artisti e/o creativi torinesi.

Richiamati

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 775 del 16/12/2024 , ed in particolare quanto indicato alla missione 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero);
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../2025 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte di Enti giuridicamente costituiti di natura privata senza finalità di lucro (associazioni, enti del terzo settore o altri soggetti di natura privata non profit) per
- i verbali del RUP e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata

procedura ad evidenza pubblica;

- la Determinazione Dirigenziale n. del/.../2025 di conclusione del predetto procedimento ad esito del quale la proposta progettuale formulata da è stata ritenuta, secondo il giudizio della Commissione, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - ed è stata quindi assunta come progetto idoneo e parte integrante della presente Convenzione.

Rilevato che

la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente, dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 74 dello Statuto della Città;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la Dgr 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la Legge n. 106/2016;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 124/2017 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. recante il Codice del Terzo Settore;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici", n. 373 (<http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm>) e, in particolare, l'art. 1 comma 2 lett. b);
- il "Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione e valorizzazione dei beni immobili", n. 397 (<http://www.comune.torino.it/regolamenti/397/397.htm>)

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue

Articolo 1- Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'articolato della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto "La bottega dei giovani artisti" attraverso le azioni previste dalla Proposta progettuale (Allegato 1) ammessa a contributo (Determinazione

Articolo 3 - Impegni delle Parti

L'Ente ... si impegna ad assicurare, nell'ambito del partenariato con la Città, quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui al presente articolato. In particolare, è tenuto a:

- a. dare piena attuazione alla Proposta Progettuale ammessa a contributo garantendo l'avvio tempestivo delle attività coerentemente a quanto indicato nel cronoprogramma allegato alla stessa (Allegato 2);
- b. nominare un Responsabile di Progetto e comunicare il nominativo e i relativi riferimenti al RUP della Città via PEC entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- c. garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto;
- d. adottare un'apposita codificazione contabile adeguata ed informatizzata o conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative alla Proposta Progettuale al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- e. *(se in partenariato)* assumere, nei confronti dell'Amministrazione Civica e dei Terzi, la responsabilità in solido con ogni Ente partner componente del Partenariato ai fini dell'effettiva esecuzione del Progetto;
- f. *(se in partenariato)* comunicare tempestivamente al RUP della Città eventuali variazioni dei componenti Partenariato (per recesso di uno degli Enti partner - cfr. art. 14 della presente Convenzione);
- g. fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le scadenze stabilite dalla Città e le tempistiche previste da ANCI relativamente alla procedura citata in premessa;
- h. conservare tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione della Proposta Progettuale in fascicoli informatici al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, condividendoli, a richiesta, con la Città per gli scopi di rendicontazione;
- i. presentare alla Città, con la cadenza prevista dalla medesima Città o da ANCI, le domande di rimborso per le spese effettivamente sostenute relative alla realizzazione delle attività;
- j. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- k. garantire il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dati personali, informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- l. eseguire gli interventi gestionali con diligenza ed adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;
- m. osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l'Ente si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di

sicurezza;

- n. manlevare, tenere indenne ed in ogni caso rimborsare e/o risarcire la Città di ogni pregiudizio economico subito a fronte di propri inadempimenti (*o se in aggregato, inadempimenti dell'ETS Partner dell'Aggregato di ETS*) in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale;
- o. dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "GDPR") con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione alla Città, dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
- p. garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;
- q. garantire la collaborazione con i Servizi della Città ed in particolare con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria cui afferisce la gestione della procedura relativa alla presente Convenzione;
- r. assicurare la partecipazione ai momenti di formazione, confronto e verifica eventualmente predisposti dalla Città;
- s. garantire il rispetto di ogni condizionalità e onere indicati nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n....del .../.../2025.
- t. concordare ogni forma di evento organizzato nello spazio comunale presso il Cortile del Maglio detto "HUB della Creatività", compatibilmente con le attività già previste dalla Città, con **almeno 30 giorni di anticipo**.

L'Ente resta, inoltre, sempre responsabile dei danni che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, la Città indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alle attività progettuali e per tutta la durata dello stesso, l'Ente dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT/RCO. Tale copertura dovrà prevedere un **massimale non inferiore a Euro 3.000.000**. In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

La Città di Torino si impegna a:

- a. collaborare alla comunicazione e diffusione del Progetto "La bottega dei giovani artisti" e delle iniziative ad esso correlate attraverso i propri canali istituzionali;
- b. assegnare all'Ente, in uso gratuito, l'immobile di proprietà comunale presso il Cortile del Maglio, in via Andreis 18, quale spazio idoneo ad accogliere le attività previste nella proposta progettuale di che trattasi;
- c. corrispondere all'Ente, secondo lo scadenziario previsto al successivo articolo, un budget complessivo, a titolo di trasferimento fondi, pari ad Euro 176.000,00 ai sensi dell'art. 12

della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale erogazione a carico di ANCI.

Articolo 4 – Durata della convenzione

La presente Convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata fino al 20.04.2026.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Articolo 5 – Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per la realizzazione delle attività, l'Ente mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi secondo quanto previsto nella Proposta Progettuale ammessa a contributo), risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e risorse finanziarie (co-finanziamento) come individuate nel preventivo di budget conservato agli atti del Servizio (Allegato 3).

Al fine di sostenere il progetto di che trattasi, il Comune di Torino mette a disposizione le seguenti risorse:

- a. l'assegnazione in uso gratuito dello spazio presso il Cortile del Maglio di proprietà comunale;
- b. un budget complessivo, a titolo di trasferimento fondi, pari ad Euro 176.000,00 ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale erogazione a carico di ANCI.

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6- Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Il personale dell'Ente, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, nella persona del sig./ra....., vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità. In caso di eventuale necessità di sostituzione del suindicato referente, Responsabile/Coordiatore di progetto, l'Ente dovrà individuare un nuovo Responsabile/Coordiatore di progetto e comunicarne il nominativo e i riferimenti al RUP della Città via PEC.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

L'Ente è, inoltre, tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Civica Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'Ente con operatori

economici esecutori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto nonché con il personale dipendente o volontario od operante a qualunque titolo, impiegato nell'esercizio delle attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra l'Ente e detti soggetti.

Articolo 8 – Assicurazioni e Garanzia

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, l'Ente provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione. L'Ente è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione:

Polizza n del rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad Euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose. Tale Assicurazione, si intende efficace, in ogni caso, per le attività oggetto della presente Convenzione; essa prevede inoltre la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

Articolo 9 – Contributo per la realizzazione degli interventi

Come previsto dall'Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale .../2025 ed in coerenza con quanto indicato nella Proposta Progettuale ammessa al contributo, il Comune di Torino riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 5, il contributo per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell'allegata Proposta Progettuale (Allegato 1). Tale contributo verrà erogato sulla base di quanto riconosciuto ed erogato da ANCI.

Il trasferimento dei fondi per il rimborso spese sarà erogato in favore dell'Ente (o, *se in aggregato*, dell'Ente Capofila unico interlocutore della Città) secondo le seguenti fasi:

- una prima quota, pari al 30% (trentapercento) alla data di avvio delle attività progettuali, una volta incassato da parte della Città l'anticipo del contributo ANCI;
- una seconda quota, pari ad un ulteriore 30% (trentapercento) decorso il primo semestre di attività, ad avvenuta presentazione di una relazione sullo stato di esecuzione delle attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare almeno pari al 30% (trentapercento) del contributo accordato;
- una terza quota, pari ad un ulteriore 30% (trentapercento) ad avvenuta presentazione di una relazione sullo stato di esecuzione delle attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare almeno pari al 60% (sessantapercento) del contributo nazionale accordato;
- il saldo, pari al 10% (diecipercento) ad avvenuta presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute e quietanzate, da trasmettere alla Città di Torino entro 15 giorni dalla data di conclusione delle attività.

I trasferimenti sopra indicati saranno subordinati alla verifica di conformità della regolarità della

documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma. In ogni caso le somme predette saranno erogate previo incasso da parte della Città delle corrispondenti somme da parte di ANCI.

Eventuali maggiori spese verranno considerate a titolo di cofinanziamento.

Le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione procedente costituiscono esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti le attività svolte. Tali rimborsi, di natura compensativa e non corrispettiva, sono ascrivibili esclusivamente alle fattispecie indicate nell'art. 12 della L. 241/1990 e, pertanto, non possono costituire oggetto alcuno di compenso, o maggiorazione a qualsiasi titolo di quanto effettivamente sborsato dagli Enti partner per le attività svolte.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare verifiche amministrative per accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto. Il soggetto gestore è, pertanto, tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Articolo 10 – Co-finanziamento

E' richiesto che il Soggetto Realizzatore concorra all'attuazione degli interventi, con una quota minima pari ad almeno il 5% dell'importo finanziato (IVA inclusa), apportando risorse aggiuntive (quali a titolo esemplificativo: risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc...) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale e, specificatamente, secondo quanto declinato nella Proposta Progettuale (Allegato 1).

Articolo 11 – Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla scadenza prevista dal progetto e comunque entro e non oltre il ... 2026.

L'Ente si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti/flussi finanziari. Al riguardo, l'Ente si impegna ad indicare il codice CUP nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari afferenti la presente Convenzione.

Inoltre l'Ente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara che utilizzerà il seguente C/C dedicato, anche in via non esclusiva, avente i seguenti estremi identificativi:

IBAN Conto Corrente

Istituto Bancario, Agenzia, Indirizzo:

Intestatario (Nome, Cognome e Codice Fiscale):

.....

Eventuali Co-Intestatari e/o persone delegate ad operare sul suddetto CC:

.....

.....

.....

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Città di Torino mediante PEC indirizzata al

RUP della Città qualsiasi modifica futura relativa ai suddetti dati.

Articolo 12 – Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. In relazione alla realizzazione delle attività è fatto divieto di subappaltare le attività totalmente o anche solo parzialmente, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività previste dal progetto e il rispetto del cronoprogramma presentato.

Articolo 13 – Monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione

Il Comune di Torino assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Realizzatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

A conclusione delle attività, l'Ente è tenuto a presentare alla Città entro e non oltre il .../.../2026:

- la rendicontazione finale ai fini dell'erogazione del saldo e comprensiva dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento;
- la relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Ai fini di un corretto monitoraggio in itinere, l'Ente si impegna a fornire alla Città di Torino aggiornamenti periodici (con frequenza da definire in fase di avvio del progetto e in base alle attività proposte) sullo stato di avanzamento del progetto, in termini di attività e risultati.

L'Ente si impegna a fornire alla Città di Torino dati e informazioni utili per la promozione delle attività e la valutazione degli impatti generati.

(Se in presenza di Aggregato - Recesso dall'Aggregato)

In caso di recesso dell'ETS Capofila mandatario dell'ATS/ATI, l'intero partenariato decade dal beneficio restando obbligato a restituire le quote parte di contributo per l'esecuzione dei lavori materiali e delle azioni immateriali, non utilizzate fino al momento della decadenza. Gli ETS partner mandanti costituenti l'ATS/ATI potranno recedere dal partenariato per gravi e giustificati motivi formalizzando per iscritto tale decisione via PEC al Capofila che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale via PEC al RUP della Città, provvedendo ad assicurare le attività previste nel progetto, secondo gli impegni assunti. Il recesso unilaterale ha effetto per l'attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali già eseguite.

Articolo 14 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune di Torino, l'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione della Convenzione.

L'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la

risoluzione della Convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- di quanto prescritto nel Piano e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino, allegato al vigente Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (si veda <http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/generali/atti/piao/index.shtml>).

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti.

In esecuzione della presente Convenzione, l'Ente effettua trattamento di dati personali di titolarità della Città di Torino. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano specifico Accordo che andrà ad integrare la presente Convenzione (Allegato ...) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.

L'Ente è, pertanto, designato dalla Città di Torino quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbligano a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è contattabile all'indirizzo email: rpd-privacy@comune.torino.it.

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'Ente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 16 – Inadempienze e penali

Gli ambiti deputati alla verifica, da parte della Città, sull'andamento dei diversi interventi sono prioritariamente quelli previsti attraverso la Proposta Progettuale ammessa a contributo. In aggiunta a tali ambiti, la Città si riserva comunque di effettuare opportuni controlli, anche per conto terzi, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente il quale, pertanto, si rende disponibile a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria.

Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Torino si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Realizzatori possono produrre entro sette (7) giorni

dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Torino, salvo il risarcimento del danno ulteriore. L'Ente risulta oggetto di penalità quando:

- si renda colpevole di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività e degli interventi da attuarsi presso lo spazio di proprietà comunale presso il Cortile del Maglio detto "HUB della Creatività";
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

In tali casi la penale potrà essere trattenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione, come risultanti dalla Proposta Progettuale ammessa a contributo: penale da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza;
- nei casi previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., è fatto obbligo restituire, entro 30 giorni dalla violazione, la quota parte non utilizzata del contributo ricevuto fino al momento della violazione stessa.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente nella domanda di partecipazione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al RUP della Città di Torino qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

Articolo 17 – Riduzione e revoca del contributo

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi partenariali, la Città procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento pubblico. Il procedimento di applicazione della revoca del finanziamento, totale o parziale, è comunicato all'Ente a cui sono concessi 10 (dieci) giorni per presentare le proprie osservazioni circa gli inadempimenti contestati. Se le motivazioni non sono considerate congrue a giustificare la condotta, l'Amministrazione procede con l'applicazione della revoca.

Articolo 18 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente, il Comune di Torino liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

da parte dell'Ente:

- per seri e comprovati motivi di forza maggiore, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 180 giorni.

da parte del Comune di Torino:

- interruzione non motivata delle attività;
- quando l'Ente si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Infine, ai sensi dell'art ... dell'Avviso i requisiti morali ivi citati devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione.

Articolo 19 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 20 – Controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Articolo 21– Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese, se dovute, a carico dell'Ente solo in caso d'uso.

Articolo 22–Allegati

La Proposta Progettuale (Allegato 1) con relativo cronoprogramma (Allegato 2) e scheda budget (Allegato 3).

Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- a) Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- b) Avviso pubblico e relativi allegati;
- c) Verbal dei lavori della commissione di valutazione;
- d) Determina di conclusione del procedimento;
- e) Accordo per il Trattamento dei dati personali;
- f) Certificato di assicurazione polizza n:..... con decorrenza

Articolo 23 –Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dell'Ente, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per

Per.....